

Il Segretario Generale

Protocollo n. 302

Al dott. Pio Silvestri,

Procuratore regionale Lazio della Corte Dei Conti - Via
Antonio Baiamonti, 25, 00195 – Roma -
procura.regionale.lazio@corteconti.it -
lazio.procura@corteconticert.it -

Oggetto: esposto-segnalazione per danno erariale per mancata riscossione del giusto valore della Concessione a seguito di mancata applicazione della disciplinare per l'affidamento della gestione del servizio Bar della *buvette* di Roma 6 c/o i locali dell'Agenzia delle Entrate di cui al D.Lgs 50/2016.

Illustre sig. Procuratore regionale,

con il presente esposto-segnalazione intendo sottoporre all'attenzione della S.V. i fatti di seguito riportati, allo scopo di consentire la verifica dell'eventuale sussistenza di responsabilità connesse alla violazione di disposizioni di legge che disciplinano la corretta gestione delle risorse pubbliche.

Premesso che,

la Federazione DIRPUBBLICA, che ho l'onore di rappresentare, nell'esercitare l'azione di tutela degli interessi collettivi di cui costituisce ente esponenziale, ex articolo 2 del proprio Statuto¹, ha avviato una peculiare attività di accesso agli atti dell'Agenzia delle Entrate, a seguito di quanto è emerso dai servizi giornalistici di STRISCIA LA NOTIZIA, saliti alla ribalta della cronaca nazionale il 21/03/2023 dal titolo **“Il bar dell'Agenzia delle entrate non fa scontrini”**.

¹ ALLEGATO 1.

SEDE NAZIONALE

Via Pasquale Revoltella, 115-117 – 00152 Roma (RM); cell.: +39 373 800 4319
www.dirpubblica.it – sede@dirpubblica.it – dirpubblica@pec.it
C.F.: 97017710589 – Partita I.V.A.: 04919551004

Il **06/04/2023** è stata presentata alla Direzione Provinciale 2 di Roma dell’Agenzia delle Entrate, nella persona della dirigente pro tempore, **dott.ssa Laura VIAZZI**², istanza di accesso generalizzato ai seguenti atti:

1. direttoriale di concessione dell’affidamento dell’attività di somministrazione bevande e altri prodotti;
2. convenzione sottoscritta a favore dei dipendenti della D.P. 2 di Roma e dei fruitori dei servizi dell’Ufficio Territoriale di Roma 6.

In considerazione della natura dell’istanza, il **05/05/2023** ha dato riscontro (via pec) la superiore Direzione Regionale del Lazio, con nota n. 53182³, comunicando all’Istante quanto segue:

«In considerazione della natura dell’istanza, competente alla risposta è la scrivente Direzione regionale.

- *non vi è stato affidamento del servizio di concessione da parte dell’Agenzia relativamente servizio Bar della buvette di Roma 6 c/o i locali dell’Agenzia delle Entrate;*
- *né alcuna convezione è stata sottoscritta a favore dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate della D.P. 2 di Roma - Ufficio Territoriale di Roma 6.*

Al riguardo, occorre precisare che l’attività di somministrazione di bevande e altri prodotti all’interno dei locali del plesso dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Roma 6, in Via Canton n. 10/20 era svolta solo sulla base di un contratto di sublocazione sottoscritto da ultimo in data 29 settembre 2009, registrato presso l’Ufficio di Roma 6 in data 8 ottobre 2009 al numero 5667».

A tal proposito, il **16/05/2023**, Dirpubblica intitolava il proprio commento dal suo sito istituzionale⁴, in questo modo: “PIÙ CHE UNA RISPOSTA È UNA CONFESSIONE”. Tale appare, infatti, il contenuto della comunicazione epistolare, in special modo se si tiene conto della normativa sugli appalti e concessioni.

Per tali motivi, la Federazione Dirpubblica - Coordinamento “Amministrazioni ed Enti della Fiscalità”, con nota del **12/05/2023**⁵ integrava il proprio accesso con le seguenti richieste: ~ copia del contratto di sublocazione “sottoscritto da ultimo in data 29 settembre 2009, registrato presso l’Ufficio

² ALLEGATO 2.

³ ALLEGATO 3.

⁴ <https://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=4393>

⁵ ALLEGATO 4.

DIRPUBBLICA - Federazione del Pubblico Impiego - Sede Nazionale -

Il Segretario Generale

Via Pasquale Revoltella, 115-117 – 00152 Roma (RM); cell.: +39 373 800 4319

www.dirpubblica.it - sede@dirpubblica.it – dirpubblica@pec.it

C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004

di Roma 6 in data 8 ottobre 2009 al numero 5667” e ~ copia del contratto primario di locazione dal quale è derivato quello di sublocazione di cui al numero precedente.

A tale istanza ha dato riscontro l’Agenzia delle Entrate con nota pec n. 72785 del **20/06/2023**⁶ con la quale venivano prodotti gli atti richiesti⁷

Si evince dai documenti quanto segue.

Il **29/09/2009** l’Agenzia delle Entrate sublocava all’operatore economico “**Delizie Regionali di Moscatelli A. & C. S.a.s.**”, una porzione dell’intero complesso immobiliare destinato all’attività istituzionale dell’Ufficio Territoriale di Roma 6 dell’Agenzia delle Entrate. Tale atto, in sé, già operava in violazione delle stesse condizioni contrattuali (art. 4 del contratto di locazione del **28/10/2008**) sottoscritte da **Investire Immobiliare SGR S.p.A** (locatore primario), proprietario dell’immobile e da **Agenzia delle Entrate** (conduttore), nella persona del **dott. Santino MINISCI**, Responsabile dell’Ufficio Risorse Materiali della subordinata Direzione Regionale del Lazio.

Il **dott. MINISCI**, quindi, dopo aver stipulato un contratto di locazione dell’Immobile destinato agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, per un canone di **€. 1.231.000,00** annue; dopo appena un anno ne stipulava uno di sublocazione, per un canone convenuto di **€. 5.290,00** annue, con **Delizie Regionali di Moscatelli A. & C. S.a.s.**, la quale poteva immediatamente destinare i locali di circa 25 mq. ad esercizio di “somministrazione di bevande e altri prodotti”⁸

A fronte, quindi, di un contratto di sub locazione di una partizione di immobile stipulato, **in assenza di un’ordinaria procedura ad evidenza pubblica**, per la concessione in uso dei locali per l’esercizio al pubblico di bar e caffetteria, l’Agenzia delle Entrate percepiva un canone di locazione di **€. 5.290,00** annuo, verosimilmente non sufficiente a coprire le utenze annue d’impiego di luce, gas e acqua, gravanti in capo al sub locatore⁹ (Agenzia delle entrate) ed altresì non equo e proporzionale rispetto a quello che si sarebbe potuto ottenere utilizzando la procedura prevista dal D.Lgs. 50/2016, **che qui, in base agli atti, segnalo non esservi stata.**

Dirpubblica, ovviamente, in quanto Sindacato di Lavoratori pubblici, non ha competenza, né ruolo, nel campo delle attività istituzionali, proprie dell’Agenzia delle Entrate, che dal filmato di STRISCIA LA NOTIZIA, emergono come necessarie essendo stata documentata una serie di violazioni alle norme tributarie dello Stato, palesemente compiute dal soggetto esercente l’attività di

⁶ ALLEGATO 5.

⁷ SUB ALLEGATI 5/A E 5/B.

⁸ Vedi ALLEGATO 3.

⁹ Vedi art. 7 (oneri accessori) del contratto di sub locazione.

DIRPUBBLICA - Federazione del Pubblico Impiego - Sede Nazionale -

Il Segretario Generale

Via Pasquale Revoltella, 115-117 – 00152 Roma (RM); cell.: +39 373 800 4319

www.dirpubblica.it - sede@dirpubblica.it – dirpubblica@pec.it

C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004

bar, ecc ... ecc ... Soggetto, del quale non si conosce l'identità, il ruolo, il rapporto con le Parti stipulanti la sub locazione, il quale, per esplicita ammissione dell'Agenzia delle Entrate¹⁰ “... dal 19 aprile scorso (2023) è cessato qualsiasi rapporto con l'esercente in questione che, pertanto, ha lasciato i locali in cui svolgeva l'attività”.

Faccio notare, infine, che, in base agli atti consegnati, il contratto di sublocazione risulta già scaduto nel 2011¹¹, unitamente a quello di locazione primaria. Non sono stati consegnati a Dirpubblica, ulteriori atti.

Si profila l'ipotesi che la sublocazione dissimuli, in realtà, un servizio di mensa; di fatto, il locali sono accessibili solo ai dipendenti dell'Agenzia e ai contribuenti.

Per tutto ciò premesso

CHIEDO

alla S.V.I. di accertare le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti, verificando la reale disapplicazione della normativa in materia di gara per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 50/16, e di accertare l'eventuale danno erariale legato alla mancata riscossione del giusto valore previsto in caso di regolare Concessione e quali siano, in caso di accertamento per colpa e/o dolo anche in considerazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità costituzionalmente imposti, le misure ritenute più opportune nei confronti dei soggetti eventualmente responsabili del danno erariale cagionato per il mancato incasso.

CHIEDO

altresì

di essere sentito di persona per fornire elementi di prova, precisazioni e riscontri, qualora la S.V.I. lo ritenesse opportuno, nonché di essere informato dell'eventuale archiviazione della presente istanza.

Distinti saluti.

Roma, 11 ottobre 2023

Dott. Giancarlo Barra



¹⁰ Vedi **ALLEGATO 3**.

¹¹ Cfr articolo 3, 3° comma del contratto di sublocazione con l'articolo 3, 1° comma ultima parte “In ogni caso il contratto cesserà decorsi dodici anni dall'inizio della locazione, senza la possibilità di ulteriori rinnovi taciti”.

DIRPUBBLICA - Federazione del Pubblico Impiego - Sede Nazionale -

Il Segretario Generale

Via Pasquale Revoltella, 115-117 – 00152 Roma (RM); cell.: +39 373 800 4319

www.dirpubblica.it - sede@dirpubblica.it – dirpubblica@pec.it

C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004